

Circolare n. 09 - fiscale
del 17.02.2025

Sommario

1. Legge di bilancio 2025 - appalti di manodopera, reverse charge nei trasporti e logistica

- 1 -

Premessa

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha elaborato una specifica disciplina per le prestazioni di servizi, dipendenti da appalti e subappalti, rese ad imprese di logistica, movimentazioni delle merci e trasporti, al fine di porre un freno al fenomeno della somministrazione illecita di personale, spostando sul committente del servizio il debito Iva e il relativo versamento dell'imposta.

Le novità

La norma si presta a diversi dubbi e perplessità che verranno chiariti in futuro dall'Agenzia delle Entrate: di seguito riepiloghiamo la nostra interpretazione.

È importante precisare che per committente non si intende il cliente finale bensì l'impresa di autotrasporto o di logistica.

Si specifica che le prestazioni oggetto delle nuove disposizioni riguardano sostanzialmente contratti di appalto e subappalto aventi ad oggetto utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'uso di beni strumentali di sua proprietà (o ad esso riconducibili in qualunque forma), resi nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e/o servizi di logistica.

L'attuale normativa consta dunque di due fasi:

a. una prima fase transitoria, attualmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 (art. 1, co. 59-62, L. 207/2024), che prevede, su base opzionale, in deroga alle ordinarie regole di applicazione dell'Iva, il versamento dell'Iva da parte del committente;

b. una seconda fase, in attesa delle relative modalità di attuazione demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ancora non emanato (art. 1, co. 63, L. 207/2024), ove le sopracitate operazioni imporranno l'applicazione del meccanismo del reverse charge¹.

La prima fase

Sul piano operativo, prima della piena efficacia dell'inversione contabile, risulta quindi necessario:

¹ Il meccanismo del reverse charge è applicato a livello interno solo per le operazioni previste negli art. 199-199-bis della direttiva 2006/112/CE; conseguentemente, per le fattispecie in analisi, si è in attesa di ricevere apposita autorizzazione al suo utilizzo da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

- esercitare l'opzione del saldo Iva da parte del committente da parte di entrambi i soggetti (fornitore e committente) affinché il pagamento dell'Iva sia effettuato in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell'imposta dovuta;
- indicare l'opzione (di durata triennale) tramite invio di un modello di prossima approvazione, efficace dalla data di trasmissione, da parte del committente all'Agenzia delle Entrate;
- emettere fattura da parte del prestatore in via ordinaria, di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- esborsare l'Iva dovuta mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione "orizzontale" con altri crediti fiscali o contributivi, da parte del committente.

Esempio

L'azienda Alfa che produce elettrodomestici si avvale dei servizi di logistica erogati dalla cooperativa Beta la quale a sua volta fruisce dei servizi della cooperativa Gamma.

Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni erogate da Gamma a Beta, nulla cambia relativamente al rapporto tra l'azienda Alfa e la cooperativa Beta.

In particolare, la fattura di Gamma sarà assoggettata ad iva, ma Beta pagherà solo la quota imponibile versando l'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario.

A titolo esemplificativo, ipotizziamo una fattura di Gamma emessa a Beta di importo totale di € 12.200 di cui € 10.000 di imponibile ed € 2.200 di Iva: con la nuova norma Beta liquida a Gamma € 10.000 e versa direttamente all'Erario € 2.200.

La seconda fase

Nella seconda fase, una volta ottenuto il nullaosta dall'Unione Europea, cambieranno le modalità di emissione delle fatture.

Nella pratica, la fattura emessa dal prestatore Gamma non sarà più assoggettata ad Iva, ma sarà emessa in regime di reverse charge: dunque, nell'esempio precedente, la fattura di Gamma sarà pari a € 10.000 senza applicazione dell'Iva ricevendo il pagamento per questo importo.

Beta integrerà la fattura ricevuta da Gamma con l'applicazione dell'Iva e allo stesso tempo emetterà apposita autofattura da rilevare nel registro vendite al fine di neutralizzare l'effetto dell'Iva della relativa fattura nel registro acquisti.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia